



DETERMINAZIONE N. 460/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione, Invito e Comunicazione riguardante la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 60/2020 di cui al prot. n. 7108 del 22/06/2020, concernente la tematica dell'Identità digitale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell'AgID), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell'AgID per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (AgID) nonché l'articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l'AgID, l'ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'AgID;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la "Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'AgID", adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante "Approvazione del regolamento di organizzazione per l'AgID";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'AgID, con decorrenza dal 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 188 del 13 aprile 2020 con cui si è conferito al dott. Francesco Tortorelli, nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, come previsto all'art.6 del Regolamento di organizzazione, l'assolvimento delle relative funzioni;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l'ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire ai medesimi elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, "Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 60/2020 del 21/06/2020, acquisita in data 22/06/2020 dall'Agenzia per l'Italia digitale con prot. n. 7108 relativa alla presunta violazione delle disposizioni riguardanti la digitalizzazione e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare dell'art. 65 del Codice dell'Amministrazione Digitale, in quanto, in occasione di una valutazione di candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, il candidato non era stato ammesso alla partecipazione alla selezione, perché l'istanza sottoscritta digitalmente e trasmessa via PEC non era stata accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità.

Inoltre, il segnalante, trasmettendo successivamente via P.E.C. documentazione a supporto, aveva richiesto *"di verificare l'accessibilità dei formati in uso dal C.R.O. di Aviano con un peso informatico anormale di 17980 Kb, non certamente consoni all'efficienza amministrativa"*;

ESAMINATA la Trattazione n. 60/2020 predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, in base alla quale:

- dai chiarimenti pervenuti dall'Istituto con riferimento al primo punto oggetto di lamentela, si è ritenuta avvenuta l'interlocuzione tra le parti a dirimere la situazione, proponendo, quindi, di procedere all'archiviazione.
- invece, con riguardo al secondo punto, la segnalazione è stata considerata fondata in presenza di violazione di norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A.; quindi, si è proposto di adottare un provvedimento che inviti l'Ente all'applicazione della normativa vigente in

tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020;

ESAMINATO l'Invito predisposto dal Difensore civico per il digitale, che approva la richiamata Trattazione n. 60/2020 ritenendo fondato il secondo aspetto della Segnalazione in questione, con comunicazione al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con invito all'Istituto segnalato ad adeguarsi alla normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, dandone comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

- 1) di approvare dette Trattazione n. 60/2020, Invito all'Ente segnalato e Comunicazione al segnalante che, allegati alla presente, ne formano parte integrante;
- 2) di autorizzare la pubblicazione dello stesso invito nella apposita Area del sito Internet dell'Agenzia.

Segnalazione n. 60/2020 - Trattazione

Oggetto: Amministrazione segnalata: Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 7108 del 22/06/2020.

Il Segnalante espone quanto segue: *“Lo scrivente, in data 14.02.2020 ha partecipato all'avviso pubblico di selezione pubblica per soli titoli per la nomina di 3 componenti, di uno con funzioni di presidente per la costituzione dell'organismo indipendente di valutazione del Centro di Riferimento oncologico di Aviano sito in via Via Franco Gallini, 2 - 33081 Aviano (PN).*

La domanda trasmessa a mezzo Pec, è stata sottoscritta con firma digitale qualificata, così come tutta la documentazione allegata e richiesta dal bando.

La Commissione preposta alla valutazione delle domande, illegittimamente disponeva l'esclusione dell'istante dalla procedura selettiva per mancata allegazione del documento di riconoscimento, disattendendo la previsione normativa di cui all'art. Art. 20 Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, comma 1-bis.

Con nota del [OMISSIS] prot. [OMISSIS], infatti il Direttore del Centro comunicava all'istante l'esclusione dalla procedura selettiva per manca allegazione del documento di riconoscimento.

Si chiede cortese con cortese urgenza autorevole intervento. Con nota a parte a mezzo pec lo scrivente invierà la documentazione a supporto”.

In pari data è stata ricevuta la preannunciata *“documentazione a supporto”*, trasmessa anche al Difensore Civico della Regione Friuli Venezia Giulia e, p.c., allo stesso Ente in oggetto.

Da quanto rappresentato dal Segnalante viene lamentata una presunta violazione dell'art. 65 del C.A.D. da parte del CRO di Aviano (**punto 1**).

Pertanto, all'esito dell'esame preliminare si è ritenuto opportuno inviare una richiesta chiarimenti all'Ente, con conseguente sospensione della segnalazione.

Successivamente l'Ente segnalato ha risolto le perplessità rilevate, comunicando *“che in data [OMISSIS] la Commissione di valutazione delle candidature ai fini della costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Istituto ha riesaminato la documentazione trasmessa dal dott. [OMISSIS] per la partecipazione alla selezione, rilevando un errore materiale in fase di catalogazione delle domande, in conseguenza del quale la domanda dell'istante non era stata classificata come firmata digitalmente. La Commissione ha quindi dato atto che, ai sensi del decreto legislativo n. 82/20025 e s.m.i. in combinato disposto con il DPR 445/2000 e s.m.i., le istanze sottoscritte digitalmente e trasmesse via PEC soddisfano i requisiti dell'autocertificazione anche in assenza di fotocopia del documento d'identità.*

Conseguentemente la Commissione, dopo aver verificato che il dott. [OMISSIS] possedeva anche gli ulteriori requisiti previsti dal bando, a parziale rettifica di quanto disposto con precedente verbale, ha ammesso il dott. [OMISSIS] alla procedura in argomento.

In esito alla procedura sopra descritta è stata adottata la delibera del Direttore Generale n. 234 del 22.06.2020, di cui si allega copia, già trasmessa all'interessato".

Inoltre, giova sottolineare che nel corpo della citata P.E.C. di trasmissione della documentazione di supporto è stato richiesto "di verificare l'accessibilità dei formati in uso dal C.R.O. di Aviano con un peso informatico abnorme di 17980 Kb, non certamente consoni all'efficienza amministrativa". Il riferimento è riconducibile ad un file .pdf, trasmesso a questo Ufficio, in effetti di tale peso informatico; tale aspetto di per sé si riterrebbe non rilevante ma il predetto file non risulta accessibile in quanto in formato immagine (**punto 2**), come, tra l'altro, alcuni contenuti verificati in fase preliminare all'indirizzo <http://www.cro.sanita.fvg.it/it/index.html>, nella sezione "Bandi di gara".

Pertanto, visti gli artt. 23-ter, co. 5-bis, e 53, co. 1 del C.A.D., è stata avviata un'istruttoria interna presso il competente Servizio, i cui esiti hanno confermato i profili di criticità.

Con riferimento alle criticità del file evidenziato si sono avute conferme, nel senso che "dalle verifiche effettuate confermo che il file in oggetto risulta pdf immagine. Inoltre confermo che lo stesso non è strutturato in formato accessibile e che ad esso non sono associati metadati. Il contenuto dello stesso (testo e tabelle) non giustificano il fatto che lo stesso sia in formato immagine. Il peso eccessivo del file, di per sé non è considerato direttamente un problema di accessibilità, ma, è comunque un problema per chi dispone di connessioni lente e/o di dispositivi non recenti. [OMISSIS] Pertanto alla luce di quanto evidenziato, confermo che il pdf in oggetto NON è accessibile".

Ad ulteriore titolo esemplificativo, "anche il PT di prevenzione della corruzione 2020-2022 scaricato dalla sezione amministrazione trasparente anch'esso NON accessibile".

Invece, con riguardo ai "formati in uso" dall'Istituto, è stato riportato che "il file in oggetto risulta essere in formato pdf, quindi predisposto per essere accessibile. Da una veloce verifica sul sito non sono stati individuati altri formati "non standard"".

Successivamente il citato Servizio ha precisato che "dalle verifiche effettuate su alcune pagine a campione (home page, guida per pazienti, pagina accessibilità), risultano non pienamente rispettati i requisiti relativi all'accessibilità. Ho scaricato alcuni documenti, ed anche questi risultano non accessibili. Pertanto, complessivamente, si può ritenere il sito non accessibile".

Alla luce degli elementi di riscontro forniti, con riferimento al **punto 1** oggetto di lamentela, lo scrivente istruttore ritiene avvenuta l'interlocuzione tra le parti a dirimere la situazione; quindi, si propone di procedere all'archiviazione.

Invece, con riguardo al **punto 2**, si considera la segnalazione fondata in presenza di violazione di norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A.; quindi, si propone al Difensore civico per il digitale di adottare un provvedimento che inviti l'Ente all'applicazione della normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10

gennaio 2020.

19/08/2020

Simone Rovelli



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Invito n. xxx- Segnalazione n. 60-2020 relativa alla qualificazione tematica dell'Identità digitale.

Come è noto l'art. 17, co. 1-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.) prevede: *“È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.*

La determinazione AgID n. 15/2018 del 26/01/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art. 17, co. 1-*quater* del C.A.D., è istituito presso l'AgID l'Ufficio del Difensore civico per il digitale.

Nella Segnalazione n.60-2020 Prot n. 7108 del 22/06/2020 richiamata in oggetto si evidenziava che codesta Amministrazione, a seguito di domanda trasmessa a mezzo Pec, sottoscritta con firma digitale qualificata, così come tutta la documentazione allegata e richiesta dal bando, disponeva l'esclusione dell'istante dalla procedura selettiva per mancata allegazione del documento di riconoscimento, disattendendo la vigente. Il medesimo Segnalante nel trasmettere successivamente la documentazione a supporto della richiamata Segnalazione ha altresì richiesto di *“di verificare l'accessibilità dei formati in uso dal C.R.O. di Aviano con un peso informatico abnorme di 17980 Kb, non certamente consoni all'efficienza amministrativa”.*

Per quanto riguarda l'esclusione dell'istante dalla procedura selettiva per mancata allegazione del documento di riconoscimento, codesta Amministrazione, rilevando un errore materiale in fase di catalogazione delle domande, in conseguenza del quale la domanda dell'istante non era stata classificata come firmata digitalmente, dopo aver verificato che il dott. [OMISSIS] possedeva anche gli ulteriori requisiti previsti dal bando, a parziale rettifica di quanto disposto con precedente verbale, ha ammesso il dott. [OMISSIS] alla procedura in argomento, ponendo quindi rimedio a quanto segnalato.

Per quanto riguarda la problematica segnalata relativa all'accessibilità il riferimento è riconducibile ad un *file* .pdf trasmesso dal Segnalante a questo Ufficio. In particolare il profilo relativo alla dimensione del file di per sé si riterrebbe non rilevante ma il predetto *file* non risulta accessibile in

quanto in formato immagine, come, tra l'altro, alcuni contenuti verificati in fase preliminare all'indirizzo <http://www.cro.sanita.fvg.it/it/index.html>, nella sezione "Bandi di gara".

L'istruttoria interna presso il competente Servizio di questa Agenzia ha confermato profili di criticità in tema di accessibilità. Infatti, con riferimento al file evidenziato si sono avute conferme, nel senso che il .pdf immagine, non è strutturato in formato accessibile e che ad esso non sono associati metadati. Il contenuto dello stesso (testo e tabelle) non giustificano il fatto che lo stesso sia in formato immagine; pertanto, il .pdf in oggetto non è accessibile.

Ad ulteriore titolo esemplificativo, anche il file del PT di prevenzione della corruzione 2020-2022, scaricato dalla sezione Amministrazione Trasparente, non è risultato accessibile.

Il citato Servizio ha successivamente precisato che *"dalle verifiche effettuate su alcune pagine a campione (home page, guida per pazienti, pagina accessibilità), risultano non pienamente rispettati i requisiti relativi all'accessibilità"*. Scaricati alcuni documenti, anche questi risultano non accessibili. *"Pertanto, complessivamente, si può ritenere il sito non accessibile"*.

Pertanto, si è ritenuta fondata la richiamata Segnalazione, limitatamente alle problematiche relative all'accessibilità, e si invita il CRO di Aviano *"a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni"* provvedendo affinché si applichi la normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020, dandone conferma alla scrivente Agenzia.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesto Ente.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia





AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Oggetto: Segnalazione n. 60/2020 - Amministrazione segnalata: Centro di Riferimento Oncologico di Aviano - Qualificazione tematica: Identità digitale - Protocollo n. 7108 del 22/06/2020.

Gent.mo Segnalante,

facendo seguito alla nota prot. n. 7745 del 06/07/2020, si informa che questo Ufficio, a seguito dell'istruttoria effettuata, ha ritenuto fondato quanto da Lei segnalato, con riferimento all'accessibilità del sito istituzionale dell'Ente in oggetto; pertanto, ha proceduto all'invio dell'Invito n. xxx all'Ente segnalato affinché applichi la normativa vigente in tema di Accessibilità digitale, secondo le Linee Guida emanate da questa Agenzia, in vigore dal 10 gennaio 2020.

Nel medesimo Invito si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, l'invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari del medesimo Ente. Inoltre ai sensi dell'art. 17, co. 1-quater del C.A.D., *"il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Cordiali saluti.

Massimo Macchia

